

CIRCOLARE N. 37/2020

12 OTTOBRE 2020

QUARANTENA, LAVORO AGILE E MALATTIA, ULTERIORI ISTRUZIONI INPS

Con il messaggio n. 3653 del 9 Ottobre 2020 l'Inps torna sulla questione relativa alla **quarantena**, al **lavoro agile** per i lavoratori c.d. fragili ed alla **malattia** – intesa quale incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, in effetti, non danno il presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune, ma rappresentano comunque situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività per cui l'Inps chiarisce che il Legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia ed alla degenza ospedaliera.

Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena, o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere attività in Smart Working, casistiche in cui, tra l'altro non ha luogo non solo la sospensione dell'attività lavorativa ma anche la correlata retribuzione.

Quarantena per ordinanza amministrativa

L'Inps precisa che anche nei casi in cui ci si trovi dinanzi ad ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della malattia perché mancherebbe comunque la certificazione medica (riferimento per quei lavoratori e limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia – Romagna, Regione del Veneto e Lombardia – i quali a seguito di ordinanza amministrativa, a suo tempo, sono stati

impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, ma per i quali le aziende hanno potuto presentare domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA)

Quarantena / sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario

L'ultima ipotesi affrontata nel massaggio INPS riguarda la possibilità di richiedere il trattamento di malattia da parte dei lavoratori destinatari di:

- Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
- Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
- Cassa integrazione in deroga (CIGD);
- Assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà;

In tali casi, essendoci la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda, per il lavoratore viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia (si ricorda il principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia)

I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO